



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 187 del 03/07/2013 - 12/07/2013</b> <b>Udienza pubblica del 21/05/2013</b>
<b>Massima n.1:</b>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Modalità di verifica della congruità delle offerte per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria - Ricorso del Governo - Ius superveniens che riporta i criteri di individuazione delle offerte anomale enunciati dalla normativa provinciale a quelli enunciati dal codice dei contratti pubblici - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve essere dichiarato estinto perchè, dopo la presentazione del ricorso, l'art. 68, comma 1, lettera b ), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2012, n. 25 ha modificato l'art. 30, comma 5- bis , della legge provinciale sui lavori pubblici, come sostituito dall'impugnato art. 16, comma 1, lettera c ), della legge provinciale n. 18 del 2012, disciplinando il sistema di verifica della congruità delle offerte, anche per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, con il rinvio all'art. 58.29 della legge provinciale n. 26 del 1993, riportando, in tal modo, i criteri di individuazione delle offerte anomale previsti dalla normativa provinciale a quelli enunciati dall'art. 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), evocato dal ricorrente quale norma interposta nel presente giudizio. A seguito di tale modifica normativa, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia parziale al ricorso, limitatamente alla questione relativa all'art. 16, comma 1, lettera c ), della legge provinciale n. 18 del 2012, rinuncia accettata dalla Provincia autonoma di Trento.</p>



<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della provincia Trento 03/08/2012 n. 18 art. 16 co. 1</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 2          Costituzione art. 117 co. 2          statuto regione Trentino Alto Adige art. 4          statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008) art. 23</p>
<p><b>Massima n.2</b></p>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione dei compensi professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Prevista possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di continuare ad utilizzare, in via transitoria, le tariffe professionali abrogate - Contrasto con la normativa statale di derivazione comunitaria, che persegue la progressiva eliminazione delle tariffe fisse e la liberalizzazione dei mercati - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza - Esorbitanza dai limiti posti dallo statuto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 2012 in quanto incide sul del riparto delle competenze legislative nel settore dei lavori pubblici tra Stato ed enti territoriali ad autonomia differenziata. In presenza di specifica attribuzione statutaria in tale ambito materiale, non contemplando il titolo V della parte seconda della Costituzione la materia «lavori pubblici», trova applicazione - secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - la specifica previsione statutaria, in quanto norma di maggior favore per l'ente dotato di autonomia speciale. Ciò implica, tuttavia, che il parametro di maggior favore - quello statutario - venga applicato nella sua interezza, con il corollario, cioè, dei limiti previsti dallo stesso statuto di autonomia. Ne consegue che la legislazione regionale o provinciale degli enti dotati di autonomia particolare deve esplicarsi nel rispetto dei vincoli che si applicano anche alle competenze legislative primarie. La norma impugnata,</p>



	<p>rinviano alla disciplina sulle tariffe professionali abrogata dalla norma invocata a parametro interposto, determina la perdurante applicazione di disposizioni lesive dei principi di tutela della concorrenza di derivazione comunitaria, violando,così, l'art. 4 dello statuto di autonomia. Infatti, la norma interposta viene a concretare limiti opponibili anche al legislatore dotato di autonomia speciale, costituendo legittima esplicazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Ne consegue la sussistenza del censurato contrasto tra l'art. 11, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 2012 e la norma invocata a parametro interposto (art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012) con la conseguente declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012, per violazione degli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670 del 1972 e dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. Gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>legge della provincia Trento 10/09/1993 n. 26 art. 30 co. 3  legge della provincia Trento 03/08/2012 n. 18 art. 6 co. 1  legge della provincia Trento 27/12/2012 n. 25 art. 68 co. 1</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 2  statuto regione Trentino Alto Adige art. 4  statuto regione Trentino Alto Adige art. 8  Costituzione art. 117 co. 2</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 64 co. 4 co. Bis</p>
<b>Massima n.3:</b>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto - Determinazione dei compensi per attività professionali per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Disciplina che proroga norme dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Va dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, a seguito dell'accoglimento del ricorso. Infatti, l'art. 11, comma 2 stabilisce una limitata</p>



	durata nel tempo delle norme vigenti sino all'attuazione delle norme censurate
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>legge della provincia Trento 03/08/2012 n. 18 art. 11 co. 2</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>legge 11/03/1953 n. 87 art. 27</p>
<b>Massima n.4:</b>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Lavori pubblici di interesse provinciale - Determinazione degli schemi-tipo di bandi delle gare di appalto - Disciplina che rinvia integralmente a norme dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>E' dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b ), e comma 3, a seguito dell'accoglimento del ricorso. All'art. 16, comma 1, lettera b), vanno estesi i motivi di illegittimità svolti a sostegno della fondatezza delle questioni prospettate con riferimento alla violazione degli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670 del 1972 e all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., trattandosi di disposizione che rinvia integralmente al censurato art. 16, comma 1, lettera a ), in ordine alla procedura relativa all'adozione di schemi-tipo di bandi da parte della Giunta provinciale ai fini della scelta del contraente.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>legge della provincia Trento 03/08/2012 n. 18 art. 16 co. 1</p> <p>legge della provincia Trento 03/08/2012 n. 18 art. 16 co. 3</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>legge 11/03/1953 n. 87 art. 27</p>

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**

